Data: 01/02/2024



# **Ufficio Giudice Unico Sportivo**

## Procedimento n. GSP 23099

A) Documenti si cui si basa la decisione:

Rapporto Arbitrale del 28/01/2024 e supplemento di rapporto del 31/01/2024 relativo all'incontro (24526) di
Campionato Nazionale Maschile Under 14 disputatosi a Sparkasse Arena Bolzano - Bolzano (BZ) il 28/01/2024
tra HCB Foxes Academy U14 (763) e Juniorteams U14 (157).

B) Precedenti:		
,		

### C) Decisioni:

**Squalifica** per **3** giornate inflitta all'atleta **Bussi Matteo** (n. tessera 606424) della società HCB Foxes Academy ASD 763 ai sensi dell'art. 26 del Regolamento di Giustizia per violazione della regola 60.4 del Regolamento Ufficiale di Gioco.

#### D) Motivazione:

## Bussi Matteo (n. tessera 606424)

Dal rapporto arbitrale e successivo supplemento di rapporto emerge che, al minuto 35.39, il predetto giocatore, durante un'azione di gioco, dopo avere subito un'ostruzione giudicata regolare dal direttore di gara da parte di un avversario, reagiva colpendo quest'ultimo volontariamente e pericolosamente all'altezza del collo, con il bastone impugnato a due mani, mettendo a rischio l'incolumità dell'atleta colpito che rimaneva disteso sulla pista ghiacciata per diversi minuti.

Veniva così punito con una penalità maggiore (5') più automatica penalità di partita per cattiva condotta (20') ai sensi della regola 60.4.

L'arbitro fa altresì presente che il giocatore che ha subito il fallo <u>riprendeva dopo alcuni minuti regolarmente il gioco</u>.

Ciò premesso, la <u>condotta fallosa violenta</u> contestata è di indiscutibile gravità, come sempre accade quando il <u>bastone</u> viene utilizzato non come strumento di gioco, ma come <u>arma di offesa</u>, idonea a mettere seriamente in pericolo l'incolumità di un giocatore.

Nel caso di specie il colpo inferto con il bastone impugnato a due mani ed indirizzato direttamente sul collo dell'avversario non può trovare attenuante alcuna, non essendo ravvisabili nell'azione di ostruzione esercitata immediatamente prima dal giocatore colpito gli estremi della provocazione. L'assenza poi di conseguenze lesive apparenti può solo consentire di contenere nei limiti sotto indicati l'infliggenda sanzione.

Ne consegue, sotto il profilo disciplinare, la comminazione della sanzione della squalifica per la durata di 3 (tre) giornate di campionato.

- E) Spese di procedura addebitate:
- €. 52.00 (cinquantadue/00 euro) alla squadra HCB Foxes Academy ASD (763).



Il Giudice Unico Sportivo Avv. Franco Biasi